



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 1143/2022

Oggetto: Quesito concernente la nomina del RPCT dell'...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 15013 dell'1 marzo 2022 - si rappresenta quanto segue.

È stato chiesto un parere in merito alla nomina del RPCT ...omissis..., precisando che l'Istituto presenta un organico molto ridotto (n. 10 dipendenti di cui n. 1 di categoria A1, n. 4 categoria B1, n. 1 di categoria B3, n. 4 di categoria C1, con totale assenza di funzionari e dirigenti). A tale carenza di personale, tuttavia, non sarebbe possibile far fronte attraverso nuove assunzioni in quanto l'ente è stato posto in liquidazione ai sensi della l.r. n. 21/2014. Inoltre, a seguito della collocazione in quiescenza dell'unico dirigente, già RPCT, avvenuta il 31 dicembre 2020 e di tutto il personale categoria D, tra il 2018 ed il 2020, appare difficoltoso individuare tra i dipendenti attualmente in servizio un profilo adeguato allo svolgimento delle funzioni di RPCT ed in possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 190/2012.

Vengono, dunque, posti i seguenti quesiti:

- a) se, in mancanza di dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, il ruolo di RPCT possa essere assunto dal Commissario liquidatore e, in tal caso, se ciò avvenga automaticamente senza che occorra un provvedimento *ad hoc*;
- b) se tali funzioni possono essere assegnate al dipendente in servizio (non dirigente), in possesso della categoria più alta, ancorché privo dei requisiti di legge;
- c) se i compiti del RPCT possano essere assolti dalla Regione ...omissis... in qualità di amministrazione vigilante.

L'...omissis... rientra nella nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, in considerazione della sua natura di ente pubblico non economico (art. 1 dello Statuto). In tal senso l'Istituto è tenuto ad osservare la disciplina prevista dalla l. n. 190/2012 e, in particolare, a nominare un RPCT.

In merito ai criteri di scelta del RPCT si evidenzia che in base all'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 tale incarico è conferito di norma a un dirigente di ruolo in servizio. La portata della disposizione normativa è stata ulteriormente chiarita dall'Autorità in diversi atti. Da ultimo, il PNA 2019 ha evidenziato l'opportunità che "il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che sia



dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva".

L'esigenza di evitare conflitti d'interesse induce a riflettere attentamente sulla possibilità di conferire l'incarico di RPCT al Commissario liquidatore dell'Istituto. Ciò in quanto l'art. 12 l.r. n. 21/2014 attribuisce allo stesso ampi poteri gestori e di amministrazione attiva, con la conseguenza che occorrerà verificare preliminarmente l'esistenza di ulteriori alternative percorribili.

In merito, giova richiamare quanto indicato nel PNA 2019 il quale, proprio in riferimento agli enti che abbiano una ridotta disponibilità di personale, fornisce la seguente precisazione: *"in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata"*. L'Autorità ha, dunque, riconosciuto la possibilità che il ruolo di RPCT possa essere rivestito anche da un dipendente non dirigente, ritenendo tale ipotesi prioritaria e preferibile rispetto all'assunzione dell'incarico da parte di personale dirigenziale preposto allo svolgimento di attività gestorie - quali quelle spettanti al Commissario liquidatore - caratterizzate da un'elevata esposizione al rischio corruttivo.

In ogni caso, la scelta dovrà ricadere necessariamente su un soggetto che garantisca idonee competenze nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge ed abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. La nomina, infine, dovrà essere formalizzata all'interno di un atto *ad hoc* e supportata da una motivazione adeguata, che dia conto delle circostanze che l'abbiano in concreto orientata.

Infine, si segnala che la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare negli enti privati in controllo pubblico, posti in liquidazione e privi di personale, può essere effettuata a cura dell'amministrazione controllante (cfr. delibera A.N.AC. n. 1134/2017). Procedendo ad un'applicazione analogica di tale indirizzo, è possibile altresì ipotizzare che nel caso di specie le funzioni di RPCT vengano affidate alla Regione *...omissis...*, avuto riguardo ai poteri di vigilanza e controllo ad essa spettanti nei confronti dell'Istituto ai sensi dell'art. 1 l.r. n. 21/2014.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 marzo 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia